

Note all'art. 39:

— Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:

«Art. 50 (Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, è impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non è assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

3. Al personale di cui al comma 1 è attribuita per i giorni di effettivo impiego un'indennità speciale di impiego giornaliera nelle misure stabilite in € nella seguente tabella:

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

Grado	Fascia	lunedì-venerdì	sabato-domenica e festivi
Carabiniere e Finanziere Carabiniere Scelto e Finanziere Scelto Appuntato Appuntato Scelto	I	62,00	124,00
Vice Brigadiere Brigadiere Brigadiere Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo	II	66,00	131,00
Maresciallo A. s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante S. Tenente Tenente Capitano	III	72,00	143,00
Maggiore Tenente Colonnello	IV	85,00	165,00

Note all'art. 40:

— Per il testo dell'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, si veda nelle note all'art. 9.

Note all'art. 41:

— Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"».

«Art. 27 (Orario di lavoro). — 1.-3. (omissis).

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.».

Note all'art. 42:

— Per il testo dell'articolo 1 e tabella A e dell'articolo 3 e tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si veda nelle note all'articolo 11.

Note all'art. 43:

— Per il testo dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, si veda nelle note all'art. 12.

